



Edizione di giovedì 5 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Cessazione dell'attività e deduzione dello storno dell'ammortamento iscritto
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Fatti successivi alla chiusura del bilancio: le tipologie
di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE INDIRETTE

Tassazione del preliminare-definitivo unitaria ai fini dell'imposta di registro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il correttivo Ires e la nuova fiscalità della liquidazione
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Nuove regole per i distacchi (prestiti) di personale
di Roberto Curcu

RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità in materia di residenza fiscale delle persone fisiche ed enti
di Mauro Muraca

PROFESSIONISTI

Aggiorna-Mente: le categorie di azioni
di **Ferruccio Bongioni**

CASI OPERATIVI

Cessazione dell'attività e deduzione dello storno dell'ammortamento iscritto

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Alfa Srl è proprietaria di 2 bar.

Mentre il bar A presenta una gestione profittevole, il bar B da molto tempo presenta incassi modesti oltre che una gestione complicata a causa della sua ubicazione (si trova all'interno di un centro direzionale che lentamente si sta "svuotando"); per tali motivi, da tempo Alfa Srl ha deciso di cedere il bar B.

Il bar B era stato acquistato nel 2012 all'importo di 100.000 euro, valore imputabile per 10.000 euro ai beni strumentali e per 90.000 euro ad avviamento; tale valore è stato iscritto nell'attivo immobilizzato.

L'avviamento è stato ammortizzato sull'orizzonte temporale di 18 anni; il valore residuo in bilancio al 31 dicembre 2020 è pertanto pari a 45.000 euro.

Visto il complicato periodo, soprattutto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, non si riesce a individuare alcun acquirente.

Alfa Srl, pertanto ha deciso di cessare l'attività, dismettendo i beni strumentali.

L'ammortamento iscritto nell'attivo come deve essere gestito? Lo storno è fiscalmente deducibile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Fatti successivi alla chiusura del bilancio: le tipologie

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Gli **eventi** che si manifestano dopo la **data di chiusura dell'esercizio** devono, a determinate condizioni, essere rilevati in bilancio, al fine di rifletterne l'**effetto** sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa alla **data di chiusura dell'esercizio**.

In particolare, le **tipologie** di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono definite all'interno del paragrafo 59 del principio contabile **Oic 29**, secondo la seguente classificazione:

1. fatti successivi che devono essere **recepiti** nei valori di bilancio;
2. fatti successivi che **non** devono essere **recepiti** nei valori di bilancio;
3. fatti successivi che possono incidere sulla **continuità aziendale**.

Rientrano all'interno della fattispecie **a)** i **fatti, positivi o negativi**, che si manifestano dopo la data di chiusura dell'esercizio evidenziando condizioni **già esistenti** alla data di riferimento del bilancio e che, pertanto, richiedono di **apportare modifiche ai valori di attività e passività in bilancio**, in conformità al principio generale della competenza.

Alcuni **esempi** contenuti all'interno del Principio contabile, evidentemente non esaustivi, **possono essere**:

- la definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una **causa legale** in essere alla data di riferimento del bilancio per un **importo diverso da quello prevedibile a tale data**;
- il **deterioramento** della situazione finanziaria di un **debitore**, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura dell'esercizio, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di riferimento del bilancio;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, del **costo** di attività acquistate o del corrispettivo di **attività** vendute prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, di un **premio** da corrispondere a **dipendenti** quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio di riferimento del bilancio;
- la scoperta di un **errore** o di una **frode**.

La società è, pertanto, tenuta a **rettificare** gli importi rilevati in bilancio o a contabilizzare **nuovi elementi non ancora registrati**, al fine di considerare tali fatti successivi alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

I fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, che **non devono** essere recepiti nei valori di bilancio, classe **b)**, sono fatti, **positivi o negativi**, che indicano situazioni **sorte dopo** la data di riferimento del bilancio, che **non richiedono variazione dei valori iscritti in bilancio**, in quanto sono di competenza dell'esercizio successivo. Anche qui il principio contabile elenca **alcuni esempi**, tra i quali:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni **strumenti finanziari** nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette **condizioni di mercato** intervenute dopo la data di chiusura dell'esercizio;
- la **distruzione** di impianti di produzione causata da **calamità**;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con **valute estere**.

Tali fatti riflettono circostanze che si sono verificate nell'esercizio successivo e, pertanto, **non** comportano una **rettifica** al bilancio.

Nell'ultima categoria (la **c)**) sono ricompresi i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio che possono far venire meno il presupposto della **continuità aziendale**. L'[articolo 2423-bis, cod. civ.](#) stabilisce, tra gli altri, che uno dei postulati generali di redazione del bilancio è la **valutazione delle voci** nella prospettiva della **continuazione** dell'attività.

Se, ad esempio, intervenisse, in data successiva a quella di riferimento del bilancio, la decisione degli amministratori di porre in **liquidazione** la società o di **cessarne l'attività operativa**, tale fatto potrebbe far sorgere la **necessità di considerare se**, nella redazione del bilancio d'esercizio, **sia ancora appropriato** basarsi sul **presupposto della continuità aziendale**.

Laddove il presupposto della continuità aziendale **non risultasse essere più appropriato** al momento della redazione del bilancio, sarebbe necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenesse conto degli effetti del **venir meno della continuità aziendale**. Su quest'ultimo tema, maggiori indicazioni sono contenute all'interno del Principio contabile nazionale **Oic 11** – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, ai paragrafi dal 21 al 24.

IMPOSTE INDIRETTE

Tassazione del preliminare-definitivo unitaria ai fini dell'imposta di registro

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Holding e fiscalità immobiliare

Scopri di più

Con la riforma dell'imposta di registro operata dal D.Lgs. 139/2024, a partire dal prossimo 1.1.2025 la **tassazione dei contratti preliminari non potrà subire un carico impositivo maggiore**, rispetto a quanto dovuto con la stipula del **contratto definitivo**. Prima delle novità, l'[articolo 6](#) e l'[articolo 10 della tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986](#), prevedevano **due diverse tassazioni** in funzione del **titolo della somma pagata in sede di preliminare**, distinguendo tra **caparra confirmatoria** (tassata nella misura dello 0,5%) e **acconto** (tassato nella misura del 3%), oltre **all'imposta fissa** dovuta per la **registrazione del preliminare**.

L'imposta proporzionale corrisposta in sede di registrazione è poi **scomputata dall'imposta dovuta** all'atto della registrazione del **contratto definitivo**. Per le compravendite immobiliari può accadere che l'imposta di registro pagata in sede di preliminare sia **eccedente rispetto all'imposta dovuta nel contratto definitivo**, con conseguente necessità di chiedere a **rimborso tale eccedenza**.

Tuttavia, come osservato anche dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 17904/2021) la capacità contributiva deve essere **valutata nel suo insieme** ed è espressa dalla **sequenza preliminare-definitivo**, e che si realizza **con la stipula del contratto definitivo**. Da ciò consegue che la tassazione del preliminare **non dovrebbe mai portare ad un'imposta superiore rispetto a quella propria del definitivo**.

Tale aspetto assume una valenza ancor più rilevante nell'ipotesi in cui il contratto definitivo **sia soggetto ad Iva**, nel qual caso il contribuente si trova **nell'impossibilità di scomputare l'imposta proporzionale di registro** pagata all'atto del preliminare.

In tale contesto, interviene il D.Lgs. 139/2024, che apporta **due importanti modifiche** all'articolo 10 della tariffa, la prima delle quali attiene alla **misura dell'imposta dovuta** in caso di pagamento di caparre o acconti in sede di contratto preliminare.

Con le novità del predetto decreto, infatti, è prevista **una sola aliquota applicabile**, pari allo 0,5%, sia per i contratti che prevedono il pagamento di **somme di denaro a titolo di caparra**

confirmatoria, sia per quelli che prevedono **acconti di prezzo non soggetti ad Iva**. L'unitarietà di tassazione elimina, in tal modo, anche **l'esigenza di distinguere la natura della somma pagata all'atto del preliminare**, poiché a prescindere dal titolo giuridico (caparra o acconto) la **tassazione è la medesima**.

La seconda importante novità introdotta dal D.Lgs. 139/2024, riguarda **l'ammontare dell'imposta dovuta nel contratto preliminare**, che non può superare **l'imposta applicabile per il contratto definitivo**. In tal modo, è recepita l'unitarietà della sequenza "preliminare-definitivo" e **si evita il problema di dover recuperare un'imposta che non sarà possibile scomputare** da quella dovuta per il contratto definitivo.

Come osservato da Assonime, nella recente circolare n. 22/2024, la nuova disposizione implica una valutazione della **disciplina Iva applicabile al contratto definitivo**, da eseguirsi in base alla **situazione oggettiva esistente** al momento della stipula del **contratto preliminare**. Qualora l'operazione (definitiva) sia **soggetta ad Iva** (si pensi alla stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto la **futura cessione di un immobile ceduto** dall'impresa che lo ha costruito entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori), l'imposta pagata in sede di contratto preliminare **non potrà essere proporzionale**, posto che il contratto definitivo sarà **soggetto ad imposta fissa**. In tali casi, quindi, in sede di registrazione del contratto preliminare, anche qualora siano previsti acconti o caparre confirmatorie, **non sarà dovuta l'imposta proporzionale**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il correttivo Ires e la nuova fiscalità della liquidazione

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Il **Correttivo Ires** interviene in modo rilevante anche sulla **fiscalità della liquidazione**. Peraltro, in questa procedura si generano anche rilievi **fiscali**, per così dire indiretti, ovvero derivanti dalle modifiche del **Documento OIC 5** di cui si attende la pubblicazione ufficiale. Quindi ci troviamo in un momento di **grande incertezza** per quanto riguarda la **liquidazione societaria** in chiave sia contabile che fiscale, talché può essere opportuno fare un po' di chiarezza, a partire dalle ricadute **fiscali del "nuovo" OIC 5**.

Le ricadute fiscali del nuovo OIC 5

Anzitutto, nel "nuovo" OIC 5 **cambia la natura del fondo rischi ed oneri futuri** che perde la sua prospettiva prognostica e viene alimentato solo dalle **obbligazioni certe in contropartita di componenti negativi** iscritti direttamente a **conto economico**. Quindi, il fondo non risulta più alimentato da poste iscritte direttamente a stato patrimoniale, il che aveva creato il dubbio di come **dedurre i costi** (al momento della loro effettiva maturazione, si intende) **senza un passaggio a conto economico**. Il dubbio era stato sviscerato dall'interpello della DRE Lombardia n. 904/74/2015, in cui venivano **legittimate la variazioni in aumento ed in diminuzione direttamente nel modello Redditi**; variazioni da eseguirsi al **momento di maturazione della competenza economica**, ma alla luce della modifica intervenuta sulla gestione contabile del fondo, non serve più la citata interpretazione, poiché i **componenti negativi transitano a conto economico** e potranno essere dedotti, ovviamente, nel rispetto del **principio di competenza**. Quindi, se verranno iscritti nel Fondo degli accantonamenti la cui deduzione non è prevista dal Tuir se non al momento di maturazione del costo, sarà necessario gestire, in primis, la **variazione in aumento per rettificare l'iscrizione del costo a Conto economico**, e secondariamente la **variazione diminutiva al momento della maturazione del costo stesso**.

Le modifiche in tema di provvisorietà dei periodi intermedi di liquidazione

Certamente il **passaggio innovativo principale**, in tema di fiscalità della liquidazione, è rappresentato dai nuovi commi 2 e 3 dell'[articolo 182, Tuir](#), laddove si **modifica un punto fermo dello stesso Tuir**, ossia la provvisorietà della **determinazione del reddito negli esercizi intermedi di liquidazione** nella ipotesi in cui tali periodi **non superino il numero di 3 per le società di persone e 5 per le società di capitale**. L'idea di fondo dalla quale muove l'attuale [articolo 182, Tuir](#), è che l'intero periodo di liquidazione costituisca un **unico maxi-periodo d'imposta**, e da qui la **determinazione provvisoria degli imponibili**. Peraltro, per le società di persone si affianca, a tale aspetto, una peculiarità: mentre i **redditi dei periodi intermedi sono attribuiti ai soci** (ancorché in via provvisoria) le **perdite di esercizio non sono attribuibili, se non verificandone la loro sussistenza nel momento di chiusura della liquidazione**.

L'attuale scenario normativo sulla sospensione delle perdite nelle società di persone

Prima di analizzare la portata delle novità del Correttivo, vale la pena mettere a fuoco i **problemi a tutt'oggi irrisolti in via ufficiale**, che l'applicazione della attuale stesura normativa ha portato con sé. Sulla interpretazione dell'attuale [articolo 182, comma 2, ultimo periodo, Tuir](#), sono state proposte **varie interpretazioni legittimate da un dato letterale certamente ambiguo**: “*Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'[articolo 8](#).*”

Chi scrive, ritiene che la più convincente sia quella secondo cui la norma citata non **può risultare applicabile solo nel caso in cui la liquidazione si chiuda entro 3 esercizi**. Ricordiamo, infatti, che la **determinazione provvisoria del reddito** degli esercizi intermedi di liquidazione si ha solo nell'ipotesi in cui **la liquidazione stessa non si protragga per più di 3 esercizi** compreso quello di inizio della procedura. Superando i 3 esercizi si avrebbe, retroattivamente, il **passaggio da determinazione provvisoria a definitiva**, e le perdite di esercizio, non imputate a suo tempo, sarebbero vanificate. Tutto ciò appare palesemente incongruo, ma non è così semplice individuare una **corretta procedura**. Le combinazioni sono molteplici, ma il primo punto da sviscerare è se la locuzione “**chiude in perdita**” debba essere riferita **solo all'ultimo esercizio** o se sia comunque da riferire **all'intero bilancio di liquidazione**, ancorché di durata superiore a 3 esercizi. Al riguardo sembra più ragionevole ipotizzare che il riferimento **sia all'intera fase di liquidazione**, il che permette di ritenere che, ove si abbia una **perdita complessiva, questa sia attribuibile ai soci**. Ciò può verificarsi sia alternandosi, negli esercizi intermedi, **utili e perdite**, sia presentandosi una **successione di perdite**. Vediamo questo esempio:

1. Esercizio 1° di liquidazione = perdita 100
2. Esercizio 2° di liquidazione utile 10
3. Esercizio 3° di liquidazione utile 5
4. Esercizio 4° di liquidazione utile 15.

Perdita complessiva = 70, che, si ritiene, debba essere attribuibile ai soci. In questo caso, occorre capire quale sia la **sorte delle imposte versate in relazione ai periodi in utile** ormai

divenuti definitivi, poiché delle due l'una: o le **imposte versate vengono considerate rimborsabili**, oppure occorre attribuire l'intera perdita di 100 ai soci, diversamente ragionando si **avrebbe una irrazionale penalizzazione**.

Se nell'esempio sopra riportato la perdita dell'esercizio 1 fosse stata pari a 10, resterebbe fermo che tale perdita **non sarebbe in nessun caso attribuibile ai soci, poiché il risultato complessivo** della liquidazione (intera) **sarebbe un utile**, sebbene anche questa conclusione appare penalizzante, laddove elimina la fruizione di una perdita, ma su questo punto si vedrà la **soluzione proposta dal Correttivo Ires**.

Se, invece, il **primo esercizio si chiude in perdita** e poi si manifestano **ulteriori perdite negli esercizi successivi** si prospettano **due possibili casi**: o la **liquidazione si chiude entro un triennio** ed allora la perdita complessiva viene **imputata per trasparenza ai soci**, oppure essa si protrae **oltre i 3 anni ed allora deve ritenersi che l'intera perdita**, come sommatoria di tutte le perdite generate nei singoli esercizi (e non attribuite ai soci) sia comunque da **attribuire ai soci per una eventuale compensazione con redditi di impresa**, oppure per un **riporto in avanti agli esercizi successivi**, sperando di intercettare, **entro un quinquennio dalla chiusura** della liquidazione, **redditi di impresa imputabili al socio**. Questa ultima tesi contrasta con il dato normativo, secondo cui in presenza di liquidazione ultra-triennali, i **redditi dei singoli esercizi sono determinati in modo definitivo**, ma è l'unica che presenta una **certa ragionevolezza**, essendo palesemente inaccettabile pensare che perdite di esercizio, correttamente determinate, **non siano imputate ai soci**.

È chiaro che **tutta questa ambiguità** è collegata al **tema della provvisorietà della determinazione dei periodi di liquidazione intermedi** ed è proprio su questo punto che interviene il Correttivo Ires, proponendo **una soluzione sia per le società di capitali sia per quelle di persone**, che analizzeremo in un prossimo intervento.

Nuove regole per i distacchi (prestiti) di personale

di Roberto Curcu

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

In sede di conversione del cosiddetto “decreto salva infrazioni” (D.L. 131/2024), è stata inserita una normativa che dovrebbe “risolvere” il **problema dei distacchi di personale**, ma le cui implicazioni vanno analizzate con attenzione, in particolare in funzione dei soggetti coinvolti in queste operazioni di distacco.

L'[articolo 8, L. 67/1988](#), attualmente in vigore, prevede che **non sono rilevanti ai fini Iva i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo**.

Per l'applicazione di tale disposizione, è necessario che si sia in presenza di **un vero e proprio distacco** e non, ad esempio, di un corrispettivo per delle prestazioni complesse, che prevede, ad esempio, anche **l'affitto di macchinari, software, ecc.** Inoltre, l'esclusione da Iva, prevista da tale norma, è applicabile solo qualora il **costo della persona distaccata coincida esattamente con la somma chiesta dal distaccante al distaccatario**, posto che **se le due somme non dovessero coincidere**, l'intero corrispettivo dovrebbe essere **assoggettato ad Iva**.

Tale norma è “entrata in crisi” quando la Corte di Giustizia UE, con **Sentenza C-94/19**, la ha dichiarata, a certe condizioni, **incompatibile con il diritto europeo** e, quindi, **non applicabile**. Per la Corte di Giustizia, infatti, qualora emerga che l'esecuzione del distacco ed il **pagamento dello stesso sono due operazioni** che si “condizionano reciprocamente, vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa”, si è in presenza di una **normale prestazione di servizi da assoggettare ad Iva**, in quanto è irrilevante che il **corrispettivo di una prestazione sia superiore, inferiore o uguale al costo sostenuto**.

A seguito della Sentenza, vi è la assoluta incertezza circa l'applicazione di tale norma, posto che non è chiaro se possa dirsi che il **distacco avviene solo a condizione che venga pagata la somma**, posto che per la normativa giuslavoristica il distacco deve essere effettuato **nell'interesse del distaccante** (tesi per l'esclusione, proposta in particolare da Assonime); dall'altro lato, tuttavia, non si capisce a **che titolo il distaccatario sostenga la spesa**, se non per la correlazione con l'utilità che viene fornita dalla persona distaccata.

Al fine di risolvere la questione, l'[articolo 16-ter, D.L. 131/2024](#), abroga la norma del 1988 e,

quindi, in molti hanno semplicisticamente sostenuto che, con l'efficacia della abrogazione, **anche i distacchi dove è prevista solo la rifusione del costo del personale dovranno essere assoggettati ad Iva**. Tuttavia, l'eventuale applicazione dell'Iva ed i conseguenti effetti non sono così scontati.

In primo luogo, nel solco dell'interpretazione della Corte di Giustizia **è comunque necessario che gli importi versati dal distaccatario ed i prestiti o distacchi si condizionino reciprocamente**; sul punto, peraltro, chi scrive ritiene che **se non dovesse ravvisarsi la correlazione, l'operazione resterebbe esclusa da Iva**, indipendentemente dal fatto che gli importi versati coincidano o differiscano – per difetto o per eccesso – rispetto al costo della persona distaccata.

In secondo luogo, **per l'applicazione dell'Iva al distacco è necessaria l'esistenza del presupposto soggettivo e territoriale**.

Ipotizzando, quindi, di avere dei **distacchi e dei corrispettivi** che si condizionano reciprocamente e che, ai sensi degli articoli 7-ter e seguenti, si **considerano effettuati in Italia**, la situazione diventa lineare qualora i distacchi intervengano tra soggetti passivi che hanno entrambi il diritto alla detrazione dell'Iva; la situazione resta semplice, anche se si modificano i termini economici, quando **uno dei due soggetti passivi non ha diritto alla detrazione dell'Iva**, in quanto se questo è il distaccatario, è evidente che il costo dell'operazione **aumenterà significativamente**, mentre se a svolgere una attività esente è il distaccante, dovrà essere gestita una **operazione attiva con Iva**, con le relative conseguenze in termini contabili e di impatto sul diritto alla detrazione delle operazioni a monte; dovrà essere valutato, in altri termini, se **questa operazione imponibile può influenzare il pro-rata o meno**.

La situazione si complica quando tra i soggetti coinvolti vi sono **“non soggetti passivi”, quali gli enti non commerciali**. Se le cose sono economicamente impattanti, ma fiscalmente semplici, nel caso in cui a non essere soggetto passivo **sia solo il distaccatario** (per lui il costo del distacco aumenta dell'importo dell'Iva), la questione diventa **estremamente complicata**, nel caso in cui **ad essere non soggetto passivo sia il distaccante**, in quanto – proprio a seguito della rilevanza del distacco – potrebbe proprio assumere la qualifica di soggetto passivo Iva. Come noto, ad esempio, se un **ente non commerciale svolge in via abituale delle attività commerciali**, diventa **soggetto passivo Iva**; qui sarà da valutare se l'effettuazione di tali distacchi configura lo **svolgimento di una attività commerciale**; in questo senso, **è possibile ragionare a termini dell'articolo 4, D.P.R. 633/1972**, e valutare se l'attività è commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile oppure se è “organizzata in forma di impresa” ma – considerata anche la L. 111/2023 che dà mandato al Governo di “ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione Europea”, chi scrive troverebbe più logico iniziare fin da subito a **ragionare a termini dell'articolo 9 della Direttiva 2006/112**, come interpretata dalle varie sentenze della Corte di Giustizia Europea. Qualora, poi, un ente non commerciale effettui i **distacchi a favore di proprie società consociate**, il probabile avvicinamento della normativa nazionale a quella comunitaria (e comunque la supremazia di quest'ultima sulla prima) suggerirebbero di valutare se l'effettuazione di determinate prestazioni di servizi a favore delle società controllate **faccia nascere in capo all'ente non commerciale la qualifica di**



“holding attiva” delineata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e quindi la **soggettività passiva Iva**.

L’abrogazione della norma avrà, comunque, efficacia a tutti i contratti stipulati o rinnovati a partire dal’1.1.2025.

La normativa, peraltro, fa **salvi tutti i comportamenti precedentemente adottati**, sia nel caso in cui sia stata applicata l’Iva in conformità alla sentenza, sia che l’imposta non sia stata applicata in funzione della normativa esistente. La norma, quindi, si uniforma al principio di certezza del diritto che discende direttamente dal Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, per il quale il cittadino ha diritto di applicare una normativa interna, ancorché sia non compatibile con il diritto comunitario, poiché spetta agli Stati membri rimuovere le norme incompatibili e fornire ai cittadini un quadro normativo chiaro e sul quale possano fare affidamento; dall’altro lato, la **supremazia del diritto comunitario dà al cittadino il diritto** (ma non l’obbligo) di disapplicare la **norma interna incompatibile con quella europea**.

Risposte AI sulle novità in materia di residenza fiscale delle persone fisiche ed enti

di **Mauro Muraca**

OneDay Master

Residenza dei soggetti ed il regime degli impatriati

Scopri di più

La settimana prossima inizierà la sessione di **Master breve 24/25 dedicata alla “Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma”**, nel contesto della quale verranno esaminate le principali novità **nell’ambito dei seguenti temi**:

- residenza delle **persone fisiche**;
- residenza delle **società**;
- disciplina **controlled foreign companies**;
- tassazione dei **dividendi paradisiaci e non**;
- Rivalutazione delle **partecipazioni estere**.

Una delle tematiche che sarà affrontata **nel corso del Master** – e che interessa un’ampia platea di contribuenti – riguarda le novità in materia **di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società**, la cui disciplina è stata **significativamente modificata con decorrenza 1.1.2024**.

La recente circolare n. 20/E/2024 ha precisato, al riguardo, che per la **residenza delle persone fisiche i quattro criteri di collegamento** (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica) sono **alternativi tra loro e che**, ai fini del computo della maggior parte del periodo di imposta, si deve aver riguardo anche **a periodi non consecutivi nel corso dell’anno**, a prescindere dalla circostanza che i criteri di collegamento ricorrano in **modo continuativo e ininterrotto**. Diversamente, i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E/2024 – e che interessano la **residenza delle società e degli enti** – riguardano l’eliminazione del criterio dell’oggetto principale e la **nuova declinazione di sede dell’amministrazione** in “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”.

Riportiamo di seguito le principali risposte rese dal sistema di intelligenza artificiale, in merito **alle novità in rassegna**.

Aggiorna-Mente: le categorie di azioni

di **Ferruccio Bongioni**

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Il percorso formativo di “Aggiorna-Mente” prosegue con un prestigioso contributo del Dottor Ferruccio Bongioni, fondatore e managing director di Studio Bongioni. Grazie alla sua consolidata esperienza in ambito fiscale e societario, il Dottor Bongioni condurrà un approfondimento dedicato a un tema centrale per la gestione aziendale: le categorie di azioni e i diritti a esse connessi.

L'intervento, intitolato “*Le categorie di azioni*”, offrirà un'analisi dettagliata degli articoli fondamentali del Codice Civile (2348, 2350 e 2351), con un'attenzione particolare alle diverse tipologie di azioni, tra cui quelle privilegiate, senza diritto di voto e a voto plurimo. Saranno esaminati gli aspetti normativi e pratici legati alla configurazione delle categorie di azioni, con un focus su temi quali il mantenimento del controllo societario, la governance e l'equilibrio tra diritti patrimoniali e amministrativi.

Questo incontro rappresenta un'occasione di alto valore formativo, mirata a fornire ai partecipanti una panoramica esaustiva delle opportunità offerte dalla normativa vigente, con approfondimenti sulle prassi operative e sulle strategie applicabili in contesti aziendali diversificati, dal venture capital alle imprese familiari.

Grazie alla chiarezza espositiva e alla competenza del Dottor Bongioni, i partecipanti avranno l'opportunità di acquisire strumenti pratici per gestire con consapevolezza e precisione le dinamiche relative alle categorie di azioni, consolidando le basi per una gestione societaria efficace e conforme agli standard giuridici e operativi.

Questo nuovo appuntamento del ciclo “Aggiorna-Mente” conferma il valore di una formazione autorevole e qualificata, progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti e promuovere lo sviluppo di competenze strategiche indispensabili per affrontare le sfide del contesto economico e normativo odierno.

[**SCARICA LE SLIDE IN PDF >>**](#)